



**ENTE SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE**

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 383 del 08/04/2025

Oggetto: Finanziamento della 1° fase lavorativa della campagna di meccanizzazione agricola relativa al mese di aprile 2025, per l'effettuazione dell'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici ed imprese agricole ai sensi dall'art. 5 della L.r. n. 13/2014, utilizzando il personale stagionale ed i mezzi tecnici ai sensi della L.r. 31/08/1998 n. 16. Impegno di spesa di € **1.083.889,57**, nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2025.-

PROPOSTA

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*- pubblicata in data 15 gennaio 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 3 - con la quale, per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2025, la somma di € 8.411.091,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326 "*Somma da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo per la campagna di meccanizzazione agricola*"), per l'avvio della corrente campagna di meccanizzazione;
- con deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025, è stato dato "*Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025*", nonché approvato il cronoprogramma delle spese e il contratto individuale di lavoro stagionale a termine allegati alla medesima;

CONSIDERATO CHE:

- la notevole mole di contenzioso instaurato dal personale a tempo determinato avviato nelle campagne di meccanizzazione agricola, per il conseguimento delle finalità descritte dalle summenzionate disposizioni legislative - nonché lo strumento normativo connesso all'assunzione del personale a tempo determinato sinora adoperato - sta esponendo l'Ente a possibili esborsi economici, con eventuali responsabilità in capo ai vertici dell'Amministrazione per presunta abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il personale operaio;

ATTESO:

- che l'accertamento della "*natura stagionale*" del rapporto consente di porre l'Ente al riparo delle suddette condanne risarcitorie, data la speciale disciplina dettata per le attività stagionali (*art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015*);

PRESO ATTO:

- delle recenti pronunce della Cassazione (*cf.*, *ex multis*, Sez. IV, Ord. n. 27385/2022, data pubbl. 12 dicembre 2023) notificate all'Ente nel corrente anno, con le quali - in ordine al risarcimento del danno derivante dall'utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato - la Suprema Corte ha statuito i seguenti principi di diritto:
 - "*La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati*";
 - "*In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro*";

INTESO:

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente intende connotare la corrente campagna di meccanizzazione e gli scopi istituzionali all'attività stagionale prestata dai lavoratori impegnati nell'esecuzione di più lavori stagionali e per più fasi lavorative nell'anno, con la conseguente esclusione di qualsiasi illegittimità della reiterazione del termine del contratto individuale stipulato con il personale operaio, non applicandosi la normativa sui contratti a termine;

PRESO ATTO:

- che è possibile coniugare la stagionalità dell'attività della Meccanizzazione agricola dell'E.S.A. con gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua superiormente descritti, da effettuarsi nell'ambito della c.d. "manutenzione del territorio" ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;

VISTI:

- l'art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 81/2015 - come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 - che disciplina la successione dei contratti a termine, prevede che "*le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525*";

- la Corte di Cassazione, in recenti pronunciamenti, ha ritenuto che la deroga al divieto di superamento del periodo massimo di svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato, prevista per tutte le attività stagionali dall'art. 21 del D. Lgs. 81 del 2015 (in precedenza dall'art. 5, c. 4 ter del D. Lgs. 368 del 2001) “è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati”;
- l'art. 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato “Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali”, ha previsto che “l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”;

PRESO ATTO:

- che con verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto tra l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (datore di lavoro) e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti, le parti hanno proceduto alla stipula del predetto accordo andando ad individuare ed affermare le attività di “natura stagionale” da attuarsi nell'ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 4155 del 14 marzo 2025, indirizzata alle OO.SS. di categoria, viene comunicato l'inizio della corrente campagna, con relativa assunzione del personale operaio a tempo determinato, in data 20 marzo 2025;

RITENUTO:

- al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e scongiurare eventuali danni erariali, di avviare il personale a tempo determinato nella 1° fase lavorativa di carattere stagionale - dal 20 marzo al 31 maggio 2025 - per la conduzione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. 2025 conformemente all'art. 21, punto b) del vigente C.C.N.L., per gli interventi urgenti e aventi carattere di straordinarietà superiormente rappresentati, da effettuarsi nell'ambito della c.d. “manutenzione del territorio” ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;
- che i contratti stagionali da stipularsi con i lavoratori dell'E.S.A. non sono soggetti ai limiti temporali la cui violazione ha determinato il riconoscimento del risarcimento del danno c.d. comunitario, per cui la loro sottoscrizione non determina alcun ulteriore pregiudizio per l'Ente;

VISTI:

- la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*- pubblicata in data 15 gennaio 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 3 - con la quale, per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2025, la somma di € **8.411.091,79** (Missione 16,

Programma 1, capitolo 147326 “Somma da trasferire all’Ente di Sviluppo Agricolo per la campagna di meccanizzazione agricola”), per l’avvio della corrente campagna di meccanizzazione;

- il rinnovo del Contratto Provinciale Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo 2024-2027, sottoscritto in Palermo in data 11 novembre 2024, tra le parti datoriali e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025, con cui il salario giornaliero dell’operaio a tempo determinato rientrante nell’Area 1 – livello B - viene incrementato del 6,2%, raggugiando la retribuzione giornaliera dell’operaio a tempo determinato della Meccanizzazione dell’Ente ad € 92,72;

RITENUTO:

- di assegnare la “*natura stagionale*” al rapporto lavorativo che verrà instaurato con gli operai da assumere nella 1° fase lavorativa di cui alla corrente campagna di meccanizzazione, sussumendo le relative mansioni a quelle previste dal richiamato verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;
- di individuare le sottoelencate attività da affidare ai lavoratori della Meccanizzazione dell’E.S.A. aventi “*carattere stagionale*” nella 1° fase lavorativa, con decorrenza il 20 marzo e conclusione il 31 maggio 2025, giusto verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025:
 - *sfalcio meccanico delle erbe infestanti primaverili, nonché di decespugliamento delle strade agricole, interpoderali e di penetrazione agricola;*
 - *taglio delle erbe infestanti e rinettamento dei canali di scolo quale attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico;*
 - *interventi di cura e di pulizia di torrenti e fiumi e delle aree di rispetto, nonché golenali, effettuati con mezzi meccanici, a difesa delle coltivazioni ortive limitrofe;*
 - *interventi manuali sulla viabilità rurale, finalizzata alla pulizia dei margini stradali dalle infestanti perenni;*
 - *inoculazione delle zucche con le neanidi dell’ospite e semina delle patate con successiva inoculazione nei loro germogli nella biofabbrica di Ramacca per la produzione di ausiliari ed insetti utili;*

CONSIDERATO CHE:

- nella summenzionata deliberazione viene dato mandato al Direttore Generale, attraverso specifici atti gestionali, di provvedere a richiedere ed impegnare le somme occorrenti per lo svolgimento della Campagna di Meccanizzazione 2024;

VISTI:

- il crono-programma economico, allegato alla presente proposta, per l’esecuzione delle attività previste dall’art. 5 della L.R. n. 13/2014, che prevede il finanziamento di n. 23 giornate lavorative al personale stagionale relativo al mese di aprile 2025, comprensivo di rimborso chilometrico e oneri riflessi, oltre alle spese obbligatorie (sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale) e di funzionamento del Servizio, per una spesa di € **1.083.889,57**, nei limiti dello stanziamento operativo disposto con legge regionale descritta in premessa;

- la nota n. 48593 del 5 marzo 2025, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 punto 8.3 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30 giugno 2025;

PROPONE

- di approvare il crono-programma economico, allegato alla presente proposta, redatto dallo scrivente dirigente in conformità al crono-programma delle spese di cui alla deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025 descritta in premessa, per il finanziamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale del mese di aprile 2025;
- di impegnare per le finalità sopra richiamate, nella gestione provvisoria del bilancio dell'Ente per l'anno 2025, la somma di € **1.083.889,57**- di cui € 1.013.889,57 sul Cap. 118.1 per spese afferenti il personale stagionale - e € 70.000,00 sul Cap. 118 per spese obbligatorie e di funzionamento - per il finanziamento della campagna di meccanizzazione agricola del mese di marzo 2025, comprendendo le spese per n. 23 (ventitre) giornate lavorative al personale stagionale e quant'altro indicato nell'allegato crono-programma.

Il Dirigente
Dott. Franco Greco



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 383 del 08/04/2025

Oggetto Finanziamento della 1° fase lavorativa della campagna di meccanizzazione agricola relativa al mese di aprile 2025, per l'effettuazione dell'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici ed imprese agricole ai sensi dall'art. 5 della L.r. n. 13/2014, utilizzando il personale stagionale ed i mezzi tecnici ai sensi della L.r. 31/08/1998 n. 16. Impegno di spesa di € 1.083.889,57, nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2025.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

Il Dirigente

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO

: ID 21078

IMPEGNO

Cop. 118 = 250731

SUBIMPEGNO

Cop. 118.1 250732

Fondo

NEGATIVO

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;
- VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;
- VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
- VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;
- VISTA la Determina n. 07/C.S. del 21/03/2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al dott. Mario Candore, Dirigente dell'Amministrazione Regionale, l'incarico di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004;
- VISTA la Delibera Commissariale n. 07/C.S. del 31/03/2023 che ratifica la Determina Commissariale n. 07/C.S. del 21/03/2023.

Vista e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Meccanizzazione;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare il crono-programma economico, allegato alla presente proposta, redatto dallo scrivente dirigente in conformità al crono-programma delle spese di cui alla deliberazione n. 20/C.S. del 17 marzo 2025 descritta in premessa, per il finanziamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale del mese di aprile 2025;
- di impegnare per le finalità sopra richiamate, nella gestione provvisoria del bilancio dell'Ente per l'anno 2025, la somma di € **1.083.889,57**- di cui € 1.013.889,57 sul Cap. 118.1 per spese afferenti il personale stagionale - e € 70.000,00 sul Cap. 118 per spese obbligatorie e di funzionamento - per il finanziamento della campagna di meccanizzazione agricola del mese di marzo 2025, comprendendo le spese per n. 23 (ventitre) giornate lavorative al personale stagionale e quant'altro indicato nell'allegato crono-programma.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Mario Candore

